



COMUNE DI INVERUNO
Città Metropolitana di Milano
Settore Sviluppo Attività Produttive e Commerciali

REGOLAMENTO

**DISCIPLINA DEI MERCATI RISERVATI ALL'ESERCIZIO DELLA
VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI**

Approvato con Deliberazione C.C. n. 45 del 30/11/2016

SOMMARIO

- Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Gestione dei mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli
- Art. 4 Criteri da seguire per l'individuazione delle aree di mercato
- Art. 5 Modalità procedurali. Domanda di istituzione o autorizzazione all'apertura di un mercato a vendita diretta
- Art. 6 Soggetti ammessi alla vendita nei mercati agricoli di vendita diretta
- Art. 7 Modalità di vendita dei prodotti agricoli
- Art. 8 Disciplina amministrativa
- Art. 9 Normativa igienico-sanitaria

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.
2. I mercati di cui al comma 1 non sono assoggettati alla Disciplina del Commercio¹.
3. La Disciplina del presente Regolamento è conforme ai contenuti del Decreto Ministeriale 20.11.2007.
4. Il Comune, anche in forma consortile o associativa, di propria iniziativa o su richiesta degli imprenditori agricoli singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori e di categoria, istituisce o autorizza i mercati agricoli di vendita diretta che soddisfano gli standard di cui al Decreto Ministeriale 20.11.2007 Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
5. I mercati di cui al comma 1 sono riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18.05.2001, n. 228 s.m.i..
6. I mercati agricoli di vendita diretta sono costituiti:
 - su area pubblica;
 - in locali aperti al pubblico;
 - su aree di proprietà privata.
7. I mercati agricoli di vendita diretta su area pubblica sono istituiti dal Comune con delibera di Giunta Comunale, anche contestualmente all'approvazione del Disciplinare di Mercato.
8. Nella planimetria allegata al presente Regolamento –Schema individuazione aree pubbliche di possibile istituzione mercatale Tav. 1 - sono individuate le aree pubbliche di possibile istituzione.
9. I mercati agricoli di vendita diretta in locali aperti al pubblico o su aree di proprietà privata sono autorizzati dal Comune con delibera di Giunta Comunale, contestualmente alla approvazione del Disciplinare di Mercato.
10. Il Comune istituisce o autorizza i mercati agricoli di vendita diretta sulla base di un Disciplinare di Mercato che regola le modalità di vendita e finalizzato alla valorizzazione della tipicità e della provenienza dei prodotti.
11. L'istituzione o l'autorizzazione di mercati agricoli di vendita diretta, con i relativi Disciplinari adottati, viene comunicata dal Comune all'Assessorato all'Agricoltura Regionale.
12. L'istituzione o l'autorizzazione del mercato avviene per aree o locali che abbiano almeno 3 posteggi, intesi come spazio che viene assegnato all'operatore imprenditore agricolo.

ART. 2 – FINALITA'

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
 - favorire, attraverso l'accesso ai mercati di imprese agricole operanti nell'ambito territoriale locale e/o imprese agricole associate a quelle operanti nell'ambito

¹ Art. 4 D.Lgs. n. 114/98
Art. 4 D.Lgs. n. 228/2001
Art. 3 c. 2 D.M. 20.11.2007

territoriale locale e che si impegnino a rispettare determinati requisiti di qualità e di trasparenza amministrativa nell'esercizio dell'attività di vendita, la conoscenza delle caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli locali.

ART. 3 – GESTIONE DEI MERCATI RISERVATI ALL'ESERCIZIO DELLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Il Comune potrà affidare ad associazioni di categoria o associazioni di produttori agricoli la gestione dei servizi connessi alle aree del mercato, assicurando il controllo del rispetto del Regolamento Comunale nonché delle disposizioni di cui al D.M. 20.11.2007 e del Disciplinare di Mercato.
2. L'affidamento di tali servizi può avvenire mediante Convenzione approvata dalla Giunta Comunale, anche contestualmente all'istituzione o autorizzazione del mercato, e unitamente all'adozione del relativo Disciplinare di Mercato.
3. Al gestore saranno affidati i servizi inerenti la predisposizione e assegnazione dei posteggi, l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati e gli altri compiti necessari per la regolare gestione del mercato.
4. Nei compiti di cui al comma precedente, il gestore dovrà operare secondo trasparenza, sulla base della Convenzione e del Disciplinare di Mercato.

ART. 4 – CRITERI DA SEGUIRE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI MERCATO

1. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati il Comune deve rispettare:
 - a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
 - b) i vincoli per determinare zone o aree urbane, previsti dal Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
 - c) le limitazioni e i vincoli imposti per motivi di Polizia Stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
 - d) le limitazioni e i divieti previsti nei Regolamenti Comunali di Polizia Urbana.

ART. 5 – MODALITA' PROCEDURALI. DOMANDA DI ISTITUZIONE O AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DI UN MERCATO A VENDITA DIRETTA

1. Imprenditori agricoli, associazioni di categoria o associazioni di produttori agricoli, devono indirizzare al Sindaco la domanda di istituzione o autorizzazione all'apertura di un mercato a vendita diretta. Nella domanda deve essere specificato:
 - a) la ragione sociale del o dei richiedenti;
 - b) il luogo e il giorno della settimana o del mese di svolgimento del mercato;
 - c) la periodicità del mercato;
 - d) la denominazione del mercato.
2. In allegato all'istanza deve essere trasmessa la proposta di un Disciplinare di Mercato in cui sia evidenziato:
 - l'ambito territoriale di provenienza degli imprenditori agricoli ammessi alla vendita, che in ogni caso non dovrà essere esterno ai confini della regione Lombardia o alle province extraregionali immediatamente limitrofe;
 - le modalità di assegnazione dei posti (posteggi) e le eventuali rotazioni tra gli imprenditori che aderiscono al mercato;

- la garanzia che i venditori mettano in atto le azioni necessarie alla trasparenza dei prezzi e al riconoscimento nell’origine dei prodotti. In particolare, la garanzia che per ogni prodotto, oltre alle indicazioni previste per legge, venga esposto un cartello leggibile riportante il prezzo per etto e/o per chilo, il prezzo per confezioni di pesatura inferiore, l’indicazione della provenienza del prodotto (ragione sociale dell’azienda agricola, comune di produzione);
 - la tipologia dei prodotti in vendita;
 - l’esistenza di modalità di organizzazione che favoriscano la tutela dell’ambiente (per esempio, l’utilizzo obbligatorio di sacchetti in “mater-bi”);
 - l’eventuale esistenza di attività collaterali al mercato finalizzate all’educazione alimentare e a favorire la conoscenza e la sensibilità dei consumatori verso i prodotti del territorio e le modalità produttive;
 - l’eventuale esistenza di altri operatori che forniscono servizi dedicati ai clienti del mercato e le modalità di erogazione;
 - l’assenza di condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività da parte degli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone nell’espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società;
 - la garanzia che gli addetti alla vendita siano i titolari o i relativi familiari coadiuvanti, i soci o i dipendenti delle Aziende agricole partecipanti al mercato;
 - le modalità di controllo, da parte dei proponenti il mercato, del rispetto dei requisiti richiesti agli imprenditori che vi partecipano, anche mediante l’acquisizione, da parte dei proponenti il mercato, dei fascicoli SIARL delle Aziende partecipanti per una verifica della tipologia e del volume di produzione;
 - le sanzioni previste in caso di mancato adempimento.
3. Ogni operatore deve garantire di porre in vendita i prodotti della propria Azienda e, nel rispetto del limite di prevalenza, prodotti ottenuti nell’ambito territoriale del mercato.
 4. Le imprese agricole provenienti da province extraregionali immediatamente limitrofe alla Lombardia dovranno garantire di porre in vendita esclusivamente prodotti provenienti dalla provincia di appartenenza.
 5. In presenza di richiesta di autorizzazione allo svolgimento dei mercati su aree private o in locali aperti al pubblico, entro sessanta giorni dal recepimento della domanda l’Amministrazione Comunale provvede ad accettare, chiedere integrazioni o chiarimenti, o a respingere la richiesta, motivando l’eventuale diniego ed eventualmente indicando le possibili alternative. Qualora entro il termine sopra indicato l’Amministrazione non fornisca risposta all’istanza o non chieda integrazioni o ulteriori chiarimenti, la stessa è automaticamente accolta.
 6. Qualora l’istanza sia relativa alla concessione di spazi pubblici, l’Amministrazione Comunale si esprime in merito entro sessanta giorni dal recepimento.

ART. 6 – SOGGETTI AMMESSI ALLA VENDITA NEI MERCATI AGRICOLI DI VENDITA DIRETTA

1. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati di cui all’art. 1, istituiti o autorizzati dal Comune, gli imprenditori agricoli iscritti nel Registro delle Imprese di cui all’art. 8 della legge 29 Dicembre 1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:

- a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della regione Lombardia o negli ambiti amministrativi delle province extraregionali immediatamente limitrofe alla regione Lombardia;
 - b) vendita, nei mercati agricoli di vendita diretta, di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
 - c) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
2. L'attività di vendita, all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta, è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27 Dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

ART. 7 – MODALITA' DI VENDITA DEI PRODOTTI AGRICOLI

1. All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione, limitatamente alla affettatura, alla vendita a peso previo frazionamento e attività similari, dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento n. 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 Aprile 2004.
2. Nei mercati agricoli di vendita diretta sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.
3. All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta possono essere realizzate, ovvero organizzate, attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale locale di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 6, anche attraverso sinergie, scambi o manifestazioni straordinarie delocalizzate, all'interno di altri mercati o fiere autorizzati, localizzati nello stesso territorio rurale.
4. All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta il Comune può autorizzare altri operatori commerciali a fornire servizi destinati ai clienti dei mercati stessi.

ART. 8 – DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

1. Fatte salve le disposizioni regionali in materia di vendita diretta di prodotti agricoli, gli imprenditori agricoli che intendano esercitare la vendita nell'ambito dei mercati agricoli di vendita diretta devono ottemperare a quanto prescritto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 18 Maggio 2001, n. 228.
2. I mercati agricoli di vendita diretta sono disciplinati dalla vigente normativa in materia, dal presente Regolamento e da un Disciplinare di Mercato.
3. Il Comune, anche al fine di evitare il generarsi di confusione tra i consumatori, valuterà in sede di adozione del Disciplinare di Mercato l'opportunità di fornire agli organizzatori specifiche indicazioni tese ad evitare che i mercati a vendita diretta previsti sul territorio comunale, o parte di essi, di svolgano nello stesso giorno o luogo dei mercati ordinari o di fiere mercatali. Provvederà inoltre a segnalare gli obblighi igienico-sanitari in relazione ai prodotti posti in vendita ai sensi dell'ordinanza del Ministero della Salute del 03 Aprile

2002 e successive modificazioni e integrazioni, e indicherà i casi di violazione degli adempimenti per i quali verrà revocata l'autorizzazione al mercato.

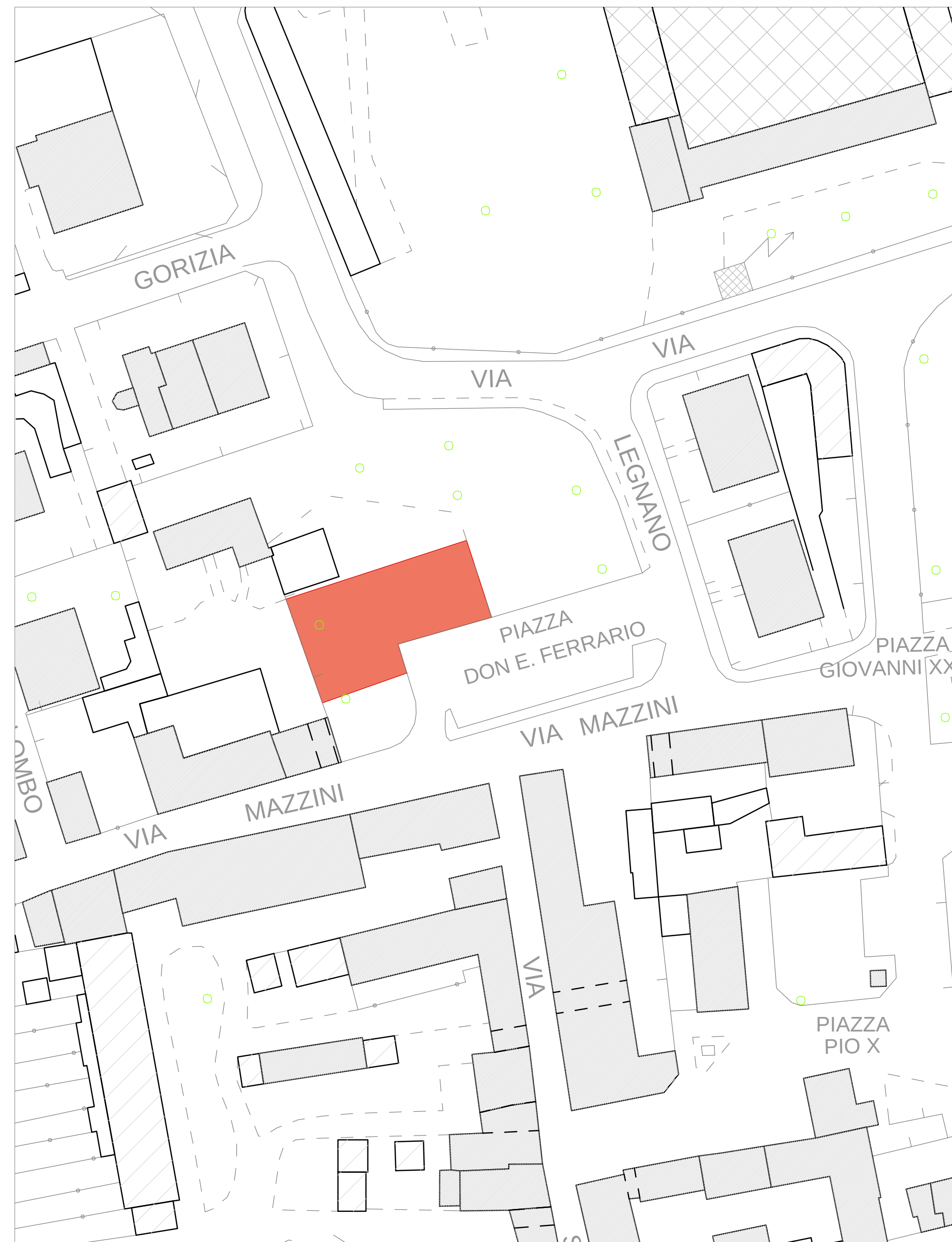
4. Il Comune può disporre la revoca dell'autorizzazione in caso di violazioni, anche in tempi diversi, delle disposizioni normative ovvero delle disposizioni contenute nel presente regolamento ovvero contenute nel Disciplinare di Mercato.
5. Nel Disciplinare di Mercato vengono stabilite le condizioni e modalità per l'occupazione degli spazi (posteggi) nelle aree pubbliche oggetto del mercato e le eventuali forme di attività di cui all'art. 7 commi 3 e 4.
6. La Convenzione di cui all'art. 3, comma 2, ovvero, in caso di gestione diretta da parte del Comune, l'Atto Istitutivo del Mercato, stabiliscono le modalità di partecipazione e gestione, la disciplina degli adempimenti, gli orari e le cause di revoca delle autorizzazioni.

ART. 9 – NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitarie stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dal Ministero della Sanità.
2. Le aree pubbliche, le aree di proprietà privata e i locali aperti al pubblico dove si effettua la vendita di prodotti alimentari oggetto del presente Regolamento, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio occupato, dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare la pulizia, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.



PIAZZA SAN MARTINO - INVERUNO



PIAZZA DON FERRARIO - frazione FURATO-

REGOLAMENTO

DISCIPLINA DEI MERCATI RISERVATI ALL'ESERCIZIO DELLA
VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

SETTORE SVILUPPO
ATTIVITÀ' PRODUTTIVE E COMMERCIALI

individuazione aree pubbliche di
possibile istituzione mercatale

schema individuazione delle aree
tav.: 1